

Saggistica Aracne

Francesco Gargiuoli

Omicidio ideologico

Spunti di riflessione su fattispecie di reato





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0347-0

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2017

Indice

- 7 *Prefazione*
- 9 **Capitolo I**
Il reato: definizione e analisi della fattispecie
- 1.1. Analisi della fattispecie del reato, 10 – 1.2. Il diritto penale: le fonti, 11 – 1.3. Distinzione tra diritto penale sostanziale diritto penale processuale, 13 – 1.4. La legge penale, 14 – 1.5. Struttura della norma penale, 15 – 1.6. Efficacia della norma penale, 16 – 1.7. Gli elementi del reato, 17 – 1.8. Gli elementi del reato, 17 – 1.9. Gli elementi oggettivi del reato, 18 – 1.10. Gli elementi soggettivi del reato, 19.
- 23 **Capitolo II**
Il processo penale in Italia
- 2.1. Principi ispiratori della procedura penale, 23 – 2.2. Struttura del procedimento penale, 26 – 2.3. Esercizio dell'azione penale, 27 – 2.4. Il dibattimento, 27 – 2.5. Procedimenti alternativi, 29 – 2.6. L'esecuzione della pena, 30.
- 31 **Capitolo III**
Il processo penale minorile
- 33 **Capitolo IV**
Tipologie di reato e elementi di associazione in ambito criminale
- 4.1. Corpo del reato, 34 – 4.2. Associazionismo nella fattispecie dei reati, 34 – 4.3. I reati associativi e le figure di confine, 38 – 4.4. Strutture organizzate nelle attività criminose, 41.
- 53 **Capitolo V**
L'ideologia nel reato
- 5.1. Ideologia religiosa, 56 – 5.2. I crimini commessi in nome di Dio, 71 – 5.3. La Chiesa Cattolica, 72 – 5.4. L'Islam e Allah, 74 – 5.5. Ateismo, 79 – 5.6. Il fenomeno della secolarizzazione, 82.

91 Capitolo VI
 Omicidio politico

97 Capitolo VII
 Omicidio religioso

103 Capitolo VIII
 Elementi di condizionamento psicologico

8.1. Elementi sociali e culturali di condizionamento psicologico, 103
– 8.2. I fattori di condizionamento indotto, 106 – 8.2.1. *La Sindrome di Stoccolma*, 107 – 8.2.2. *I metodi scientifici di controllo mentale: il Programma MK-ULTRA e il Programma MONARCH*, 110.

119 Capitolo IX
 Reato ideologico come inquadramento nella fattispecie di reato tipico

9.1. Parallelismi con fattispecie di reato tipiche per l'ordinamento italiano, 121.

133 *Conclusioni*

Prefazione

Un reato è un reato.

Così come un omicidio è un omicidio.

Rappresenta quest'ultimo un fatto efferato, una azione violenta, improvvisa, a volte frutto di premeditazione altre volte frutto di una spinta dell'impeto, altre volte frutto della negligenza.

Le figure del reato sono diverse, sono oggetto di codifica da quando esiste l'istituzione stato e le figure del reato sono la *summa* del grado di evoluzione sociale e legislativa raggiunta dallo stato. Le figure di reato sono a volte accomunate da strane simbiosi, altre volte contrapposte di netto.

Ci sono mandanti, esecutori, istigatori, carnefici e vittime.

Ci sono anche lesioni nei diritti dei congiunti, rapporti patrimoniali lesi, attribuzioni di responsabilità.

Esistono attività di indagine e conduzione delle stesse nonché modalità operative e scientifiche di conduzione delle stesse.

I fatti violenti che causano i reati non hanno assonanza né ambienti specifici ma possono nascere in ogni strato sociale rappresentando la somma di elementi dai quali scaturisce il fine ultimo o l'evento culminante del reato.

Negli anni la legislazione, e di pari passo le attività di indagine, hanno realizzato nuove figure di reato o elementi che con esso sono direttamente o indirettamente connessi diventandone cardine o elemento.

Tra queste, le ideologie che invitano all'omicidio, ispirazioni di reato violento e correnti di pensiero che inducono al reato mentre gli esecutori o gli ideologi si ritengono assolti per il solo fatto che la loro azione criminale possa essere il frutto di un costume sociale o religioso.

Restano tuttavia dubbi ed incertezze che la legislazione soprattutto sovranazionale non considera.

Chi paga dunque nel delitto ideologico?

Chi sono i mandanti, chi è il colpevole del reato di istigazione e da chi devono pretendere il risarcimento i danneggiati?

Soprattutto, l'attività di proselitismo ideologico, quando è settaria e contiene elementi di istigazione, è processabile autonomamente ed indipendentemente dal reato o può solamente essere un'aggravante o un'esimente?

Il presente saggio si prefigge di analizzare la fattispecie di reato ideologico partendo dalla analisi del reato tradizionale previsto dal vigente codice penale, analizzando il reato anche sotto il profilo della ideologia sociale, del fattore cultural-religioso e dei sistemi di condizionamento o assuefazione sociale e culturale della società nel quale il reato si manifesta e si realizza.

Il reato

Definizione e analisi della fattispecie

Si definisce “reato” quel comportamento umano volontario, che si concretizza in un’azione o omissione tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente e a cui l’ordinamento giuridico stabilisce la irrogazione di una pena chiamata “sanzione penale”.

L’art. 27 della Costituzione stabilisce che: « la responsabilità penale è personale ».

L’ordinamento giuridico tutela il principio della personalità della responsabilità penale della natura strettamente personale del reato ed implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone.

Altro elemento di specificità della fattispecie del reato è la soggettività del reato, attribuita esclusivamente alle persone fisiche; queste possono essere considerate dunque i soggetti attivi del reato e come tali gli unici assoggettabili alla sanzione penale.

Restano escluse dalla responsabilità del reato le persone giuridiche.

Il secondo e il terzo comma dell’art. 27 prevedono rispettivamente che: « l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva » e che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e integrare fattispecie di reato occorre che sia contrario alle norme dell’Ordinamento Giuridico. Ma non basta.

Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) comportamento volontario del soggetto attivo (autore del reato);
- b) sussistenza dell’elemento psicologico (dolo o colpa);

- c) nesso di causalità (lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell'evento lesivo);
- d) insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito (le c.d. cause scriminanti in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l'intero ordinamento giuridico).

1.1. Analisi della fattispecie del reato

Il reato è codificato in Italia attraverso il codice penale.

Il diritto penale è l'insieme delle norme giuridiche che regola e proibisce i comportamenti considerati illeciti mediante la minaccia di una sanzione.

La conseguenza della violazione delle norme contenute in esso prevede la applicazione di una pena, ossia una sofferenza che lo Stato impone ed infligge alla persona che ha violato il dovere giuridico.

La pena come tale rappresenta un elemento di coercizione imposta dalla sovranità statale attraverso i suoi organi e consiste nella privazione o limitazione di un bene oggetto di personale disponibilità e godimento.

Questo può essere la vita, la libertà o beni di tipo patrimoniale che possono vedere la sottrazione definitiva o a tempo.

Il comportamento vietato dalla legge penale si definisce reato.

Un esempio di reato può essere un attentato alla vita altrui in quanto la vita è considerata bene indisponibile e oggetto di tutela ma può anche essere la minaccia alla integrità fisica di una persona.

Un reato può essere anche la sottrazione di un bene di proprietà in quanto la proprietà è un diritto spettante al titolare e riconosciuto dalla legge.

Il codice penale vigente in Italia è l'insieme delle norme giuridiche che definiscono la fattispecie dei reati.

Il codice penale non limita la propria disquisizione nella descrizione dei reati ma indica anche le disposizioni che configurano gli elementi del reato disciplinandone i soggetti, la applicazione della pena, le cause di esclusione e estinzione del reato, gli istituti predisposti per il funzionamento del sistema.

È entrato in vigore il 1 luglio 1931 ed è comunemente chiamato Codice Rocco, dal nome del Ministro della Giustizia dell'epoca.

Nel corso degli anni, poi, il codice penale ha subito modifiche e integrazioni anche soprattutto in funzione dei vari periodi storici e sociali che hanno caratterizzato la storia del paese.

Il codice penale presenta una struttura suddivisa in tre libri principali:

- a) dei reati in generale;
- b) dei delitti in particolare;
- c) delle contravvenzioni in particolare.

Le disposizioni descrittive delle tipologie di reato sono contenute nella parte di codice chiamata speciale nonché nelle leggi emanate espressamente per la definizione delle singole fattispecie considerate.

Nella parte generale del codice non è indicata alcuna norma incriminatrice e la stessa indica un complesso di norme che riconducono al concetto definitorio di norma penale.

Vi trovano infatti collocazione le norme che disciplinano la volontà nella condotta illecita o l'elemento fattuale che ha attinenza tra il soggetto autore e il fatto.

Il soggetto che attua la azione del reato si definisce "reo".

Il reo può essere però solo una persona fisica in quanto il fatto del reato non può essere attribuibile ad una persona giuridica (società), ad un ente o ad un animale.

Sono poi previste specifiche fattispecie di figure nella individuazione del reato dovute al particolare ruolo rivestito dai soggetti coinvolti nel fatto sostanziale.

È questo il caso del reato di corruzione ove il soggetto coinvolto deve rivestire la qualifica di Pubblico Ufficiale.

1.2. Il diritto penale: le fonti

La norma penale nella sua codifica è emanata dallo Stato in virtù del suoi potere di *imperio*.

L'elemento fondante della norma penale e di tutto quello che ne discende è rappresentato dalla frase che segue: *nullum crimen nulla poena sine lege*.

La frase rappresenta il sistema su cui è incardinato il moderno sistema penale e sanzionatorio connesso.

Di chiara ispirazione latina, letteralmente significa che non esiste pena, non esiste crimine se non esiste una legge che tali li definisca.

In altri termini, un comportamento, anche riprovevole moralmente, non potrà essere considerato crimine ed il suo autore redarguito dalla Autorità preposta, né potrà subire i rigori della legge a tutela se non esiste una norma che possa definirlo reato.

Le conseguenze incardinano la fattispecie penale in via esclusiva nel sistema giuridico all'uopo realizzato divenendone parte integrante e fondante.

Senza una norma che possa definire il reato, lo stesso non esiste.

Tale principio, detto di "stretta legalità", è stabilito nell'articolo 1 del codice penale, che recita come segue: « Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite ».

La Costituzione della Repubblica, emanata nel 1948, riafferma il medesimo principio nell'art. 25 comma secondo, nel quale si dice: « Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ».

Da quanto evidenziato deriva la conseguenza che unica fonte del diritto penale è il diritto positivo, ovvero la legge emanata dallo Stato. Si tratta di un ordinamento detto chiuso.

L'articolo 1 del codice penale rappresenta, infatti, una vera e propria norma di sbarramento in quanto configura un limite che il giudice, nell'applicare la legge, non può in alcun caso superare.

La massima riassuntiva del principio ha sicuramente un contenuto più che altro politico: costituisce infatti una garanzia di democrazia e di certezza del diritto per tutti i cittadini.

L'importanza di tale principio, universalmente ritenuto un caposaldo di tutte le libertà civili, determina la sua inclusione nella Carta Costituzionale.

Dal principio indicato derivano i seguenti concetti:

- a) il principio di riserva di legge;
- b) il principio di tassatività o determinatezza della fattispecie penale;
- c) il principio di tipicità dell'illecito e delle sanzioni penali.

Il principio di riserva di legge, comporta il divieto di punire il comportamento in mancanza di una norma specifica che lo configuri come un reato.

Tale principio esclude le fonti del diritto penale che non siano scritte nonché le leggi di fonte diversa da che abbiano diversa origine dalla legge statale.

Importante è il fondamento della legge scritta in quanto la fattispecie oggetto di sanzione punizione deve essere specificatamente indicata e non essere il frutto di interpretazione di chi la applica.

L'attività interpretativa, peraltro presente nella applicazione materiale della disposizione, alla quale fanno riferimento sia gli organi giudiziari che gli organi di polizia, deve tuttavia tendere ad una applicazione letterale e del senso della norma evitando interpretazioni che non siano altro che la interpretazione letterale della norma o del senso della disposizione nel suo contesto.

Questo garantisce la giustizia sin nella fase di incardinamento del procedimento penale che pertanto evita eccessi interpretativi o pareri e convinzioni strettamente personali che possono deviare il sistema oggetto di codifica.

Si arriva pertanto alla certezza del diritto che costituisce la garanzia per la cittadinanza e la tenuta del sistema democratico dello stato.

Nel rispetto di tali principi occorre che il precetto venga formulato in modo preciso e determinato e la fattispecie di reato realizzato deve contenere i caratteri della tipicità e della nominatività.

Come tale la fattispecie di reato può essere ricondotta solo ed esclusivamente a tale tipologia specificatamente codificata ed individuata.

1.3. Distinzione tra diritto penale sostanziale diritto penale processuale

Il concetto di diritto penale in precedenza individuato, riguarda il così detto "diritto penale sostanziale", dal quale va tenuto distinto il "diritto penale processuale".

Quest'ultimo attiene allo svolgimento del processo penale, ovvero quel procedimento giurisdizionale a conclusione del quale è possibile individuare l'autore del reato e quindi condannarlo a scontare la pena.

In una visione moderna, tuttavia, il processo penale va considerato come un insieme di norme poste a garanzia del cittadino, affinché, in caso di trasgressione, questi venga perseguito, il tutto nel rispetto di regole sancite dal legislatore in linea con i principi espressi dalla Carta Costituzionale e dalla Carte Internazionali di tutela delle garanzie degli individui.

In Italia l'attuale disciplina del processo penale è stata introdotta nel 1988.

L'individuazione della natura di una norma penale va fatta in base alla sua collocazione nel corpo del codice di procedura penale o in quello di diritto penale sostanziale.

Tale criterio tuttavia non ha valore assoluto in quanto alcune norme trovano posto in un codice pur avendo una natura diversa. Il criterio decisivo è quello della funzione della norma.

Quando questa è diretta a stabilire le condizioni di esistenza di un reato, la specie e le modalità della sanzione si parla di norme di diritto sostanziale; quando è intesa a disciplinare l'accertamento del reato di norme di diritto processuale.

1.4. La legge penale

La legge penale è costituita da un insieme di disposizioni caratterizzate principalmente dalla loro imperatività, componente necessaria per la realizzazione dell'obiettivo fondamentale: la conservazione e lo sviluppo della comunità sociale.

Il comando, contenuto costantemente nella norma penale, proibisce al cittadino alcuni comportamenti ritenuti dannosi per la comunità, secondo la valutazione del Legislatore.

Questa ha inoltre carattere statale; essa proviene infatti esclusivamente dallo Stato.

Non esistono norme penali emanate da altri enti statali o territoriali.

Non esistono neppure norme di diritto penale emanate da enti internazionali, e le prescrizioni contenute nelle Convenzioni internazionali, come ad esempio quelle riguardanti la pirateria aerea o il terrorismo internazionale, hanno forza vincolante nel nostro Stato solo a condizione che siano state approvate e rese esecutive mediante una legge ordinaria.

1.5. Struttura della norma penale

La norma penale è composta di due elementi:

- a) precetto;
- b) sanzione.

Il precetto consiste nel divieto di compiere un determinato fatto (ad esempio: chiunque cagiona la morte di un uomo).

La sanzione descrive la misura della pena da infliggere in seguito all'inosservanza del precetto (ad esempio: è punito con la pena della reclusione non inferiore ad anni 24).

La sanzione penale incide sul diritto di libertà della persona, e fino a qualche tempo addietro anche sulla vita.

La pena di morte era prevista infatti dall'art. 21 del codice penale, successivamente abrogato.

Le disposizioni composte da precetto e sanzione sono dette "norme penali incriminatrici" o "costitutive".

Vicine alle norme incriminatrici, si trovano alcune disposizioni di carattere complementare o accessorio, dette anche "dichiarative, esplicative e interpretative".

Ad esempio, accanto alle norme che prescrivono reati commessi dai Pubblici Ufficiali (corruzione), esistono alcune disposizioni dirette ad individuare, agli effetti penali, la nozione stessa di Pubblico Ufficiale.

Il precetto alcune volte descrive la condotta in maniera generica.

Occorre in questi casi una integrazione, o meglio una specificazione da parte di un'altra norma o di un regolamento, che dia operatività alla norma penale. Si parla in tali casi di "norma penale in bianco".

L'articolo 329 del codice penale, ad esempio, punisce il militare o l'agente della forza pubblica il quale rifiuti o ritardi indebitamente di eseguire una "richiesta" fattagli dall'autorità competente.

Il contenuto della "richiesta" di cui parla la norma, dovrà essere individuato caso per caso facendo riferimento ad altri atti amministrativi, altrimenti il precetto si presenta senza concretezza e attualità.

1.6. Efficacia della norma penale

La legge penale, come ogni altra norma giuridica, presenta dei limiti di applicazione sia in relazione al tempo che allo spazio.

Caratteristico del sistema penale è il principio di irretroattività della legge penale, conseguenza diretta del “principio di legalità”.

Nessuno, infatti, può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Questo principio, sancito nell’art. 2 del codice, oltre che nell’art. 25 della Costituzione, vale solo per le norme incriminatrici, ovvero per quelle che descrivono ipotesi di reato (art. 624 c.p.–furto).

Quando invece si tratta di norme che aboliscono reati, vige il principio opposto, detto della « non ultrattività della legge penale », nel senso che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato, e, se vi è stata una sentenza di condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Nel caso in cui si succedano due norme penali nel tempo che, pur lasciando ferma la configurazione del reato, differiscano per quanto concerne il contenuto delle loro prescrizioni, si applica sempre la norma più favorevole al reo.

Qualora ad esempio si modifica l’art. 624 codice penale, che disciplina il reato di furto, e si prevede che dovrà applicarsi una pena inferiore rispetto a quella oggi prevista, anche per i furti commessi prima della modifica legislativa si applicherà la pena inferiore.

La legge penale ha un campo di applicazione anche nello spazio.

Regola fondamentale in proposito è quella della *Territorialità della legge penale*, nel senso che la legge italiana si applica ai cittadini o stranieri che si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

L’articolo 6 del codice penale stabilisce infatti che « chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana ».

Esiste tuttavia un complesso di eccezioni del principio di territorialità che determinano, per taluni casi, l’applicazione della legge penale italiana per reati commessi all’estero, anche se, in questi casi, l’applicazione della legge italiana, è subordinata ad un atto di impulso da parte del Ministro della Giustizia.

1.7. Gli elementi del reato

Il reato viene comunemente definito come « ogni fatto al quale l'ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza la pena ».

Il concetto di reato si presta a molte elaborazioni di carattere storico, sociologico, giuridico comparato, tuttavia è sufficiente evidenziare che esso si inquadra tra i fatti giuridici produttivi di conseguenze (pena ed altri effetti) e tra questi è identificato come fatto illecito.

Ogni figura di reato ha una denominazione detta "titolo di reato": es. l'articolo 575 del codice penale ha come titolo "omicidio" e descrive la condotta di chi uccide un'altra persona, prescrivendone come conseguenza una sanzione (non meno di anni 24 di reclusione).

All'interno del concetto di reato esistono varie distinzioni, tuttavia una su tutte è quella che distingue le contravvenzioni dai delitti.

Sono definiti delitti quei reati descritti nel codice penale dall'articolo 241 al 649, invece sono contravvenzioni i reati che vanno dall'articolo 650 al 734.

Il criterio formale da seguire per l'analisi delle differenze è enunciato nell'articolo 39 del codice penale, in cui si dice che « i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice ».

Per i delitti infatti si prevede la pena della reclusione o della multa; per le contravvenzioni quella dell'arresto o dell'ammenda.

Prescindendo dalla distinzione nominalistica, i vari tipi di pena appena indicati non presentano differenze sul piano sostanziale.

Un criterio di distinzione tra delitti e contravvenzioni non è stato ancora fornito dalla dottrina.

Tanto per avere qualche riferimento, giova considerare una differenza che si può fondare sulla maggiore gravità di una offesa causata dai delitti alla comunità sociale.

1.8. Gli elementi del reato

Il reato si compone di elementi:

- a) essenziali;
- b) accidentali.

I primi determinano l'esistenza del reato, i secondi si aggiungono al reato già esistente ed influiscono soltanto sulla gravità dello stesso e sulla pena.

Rubare una bicicletta, ad esempio, integra il reato di furto sanzionato dall'art. 624 del codice; commettere il fatto in più di tre persone determina l'applicazione di una circostanza aggravante, con conseguente applicazione di una pena più grave.

In quest'ultimo caso il reato sarà composto dagli elementi essenziali e dall'elemento accidentale della circostanza aggravante.

Gli elementi costitutivi sono presenti in tutti i reati e determinano l'esistenza di questi.

Essi sono:

- a) l'elemento soggettivo, ossia l'atteggiamento psicologico del soggetto che commette il reato;
- b) l'elemento oggettivo, ossia l'azione, la omissione compiuta dal soggetto e l'evento che ne consegue.

1.9. Gli elementi oggettivi del reato

L'elemento oggettivo del reato si compone della condotta, dell'evento, del nesso di causalità.

La condotta può concretizzarsi in un'azione o anche in una omissione (non realizzare un comportamento prescritto dalla legge).

Quale sia concretamente la condotta di reato dipende dal modo in cui il legislatore ha strutturato il fatto che può darne luogo.

Quando la norma vieta un comportamento, l'elemento oggettivo del reato è una azione in senso proprio. Nel reato di furto, ad esempio, è punito chi si impossessa della cosa mobile altrui (es. una bicicletta); in questo caso l'elemento oggettivo è l'azione positiva dell'impossessamento.

Allorquando la norma impone un determinato comportamento l'elemento oggettivo si configura nell'omissione, ossia nel non tenere il comportamento che la norma vuole sia tenuto.

Il Pubblico ufficiale, per fare un esempio, il quale omette di denunciare all'autorità giudiziaria un reato, è punito ai sensi dell'articolo 361

del codice penale. In questo caso l'elemento oggettivo è la mancata denuncia.

L'evento è rappresentato dalla lesione del bene o interesse giuridico protetto dalla norma (ad esempio la vita di un uomo nel reato di omicidio), ma può anche considerarsi la realizzazione del fatto naturale che integra il reato (ad esempio nell'omicidio l'evento naturale è la morte dell'uomo).

Occorre ricordare che, un evento in senso naturalistico non è presente in tutti i reati, ma solo in quelli così detti materiali (omicidio), manca invece in altri reati detti di mera condotta (in tal senso vale come esempio il delitto previsto nell'articolo 276 del codice penale che punisce chiunque attenta alla vita del Presidente della Repubblica. Qui rileva esclusivamente la condotta del soggetto agente senza alcun riferimento all'evento eventualmente causato).

Non basta però che un soggetto compia un'azione vietata, né basta che produca un evento configurato dalla legge come un reato.

Occorre infatti che tra l'azione o l'omissione e l'evento esista un rapporto di causa ed effetto.

« Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione ».

Con questa dizione l'articolo 40 del codice penale vigente descrive il nesso di causalità, inteso come uno sbarramento alla punibilità quando un determinato fatto non sia collegabile all'azione o all'omissione di un soggetto.

1.10. Gli elementi soggettivi del reato

Per la realizzazione di un reato, oltre al fatto materiale, occorre un nesso psicologico tra il soggetto agente e l'evento lesivo.

È necessario cioè l'attribuibilità del singolo fatto di reato alla volontà antidoverosa del soggetto (il furto della bicicletta, ad esempio, richiede che il ladro abbia voluto rubarla).

Principio cardine del nostro sistema penale è quello della "colpevolezza", o meglio specificata come la volontà colpevole, che non è solo un elemento essenziale del reato, ma anche un criterio di commisurazione della pena.

Il primo aspetto dell'elemento soggettivo concerne l'azione o l'omissione la quale deve essere compiuta con "coscienza e volontà", come previsto dall'articolo 42 comma 1 del codice penale.

Per coscienza si intende la consapevolezza di compiere una determinata azione; per volontà si intende la libertà nella determinazione di compierla.

Mentre per le contravvenzioni è sufficiente la coscienza e volontà dell'azione, per i delitti si richiede un rapporto soggettivo specifico tra soggetto e azione che può identificarsi nella sussistenza della volontà di compiere il fatto (dolo) o nella negligenza nell'agire (colpa).

Il dolo, elemento soggettivo principale del nostro sistema penale, si ha quando « l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria condotta » (articolo 43 codice penale).

Dolo è pertanto la volontà di compiere un fatto che la legge contempla come reato e si compone di due momenti: la previsione o rappresentazione dell'evento come conseguenza dell'azione o dell'omissione e la volizione dell'evento, inteso come atto di volontà nel compimento del fatto che costituisce reato.

Il significato di volizione poi assume un connotato differente nel caso di reato colposo.

Si configura l'ipotesi di reato colposo, o contro l'intenzione quando « l'evento anche se preveduto non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline » (articolo 43 codice penale).

Perché sussista la colpa, è necessario dunque un elemento negativo rappresentato non tanto dalla volontà di causare il fatto del reato quanto dalla mancanza di volontà di causare il fatto, ed uno positivo, ovvero che l'evento si verifichi come conseguenza di negligenza o imperizia o imprudenza dell'agente.

La negligenza consiste specificamente nel mancato uso di attenzione, l'imprudenza deriva da un comportamento avventato.

L'imperizia invece deriva dalla mancanza delle conoscenze tecniche specifiche richieste per il compimento di una certa attività professionale.

Qualora il soggetto che compie una certa attività ha l'obbligo di rispettare regolamenti o leggi, è responsabile a titolo di colpa se, dal mancato rispetto di queste, scaturisce un evento dannoso.